



Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2018¹,
decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

³ Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione d'esportazione o di mediazione di beni a duplice impiego secondo l'articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2018 3877

² RS 946.202

